

SEZIONE 6 – CATEGORIE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE

Art.1 – Categorie e somme assicurate, franchigie

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria .

Categoria 1: Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni dipendenti in missione

L'assicurazione è operante per gli infortuni che i dipendenti del Contraente nonché altri soggetti autorizzati (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Enti, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi), subiscono in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compresa la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Per la quantificazione dei km percorsi si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Massimale per persona €
Caso Morte	200.000,00
Caso Invalidità Permanente	250.000,00

Parametro per il calcolo del premio	km percorsi: 250
-------------------------------------	------------------

Categoria 2: Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato o noleggio all'Ente

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai dipendenti e dalle persone autorizzate dal Contraente, in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Garanzia	Massimale €
Caso Morte	200.000,00
Caso Invalidità Permanente	250.000,00

Parametro per il calcolo del premio	Numero veicoli: 14
-------------------------------------	--------------------

Categoria 3: Docenti a contratto e figure equiparate

L'assicurazione vale per i danni conseguenti ad infortuni che i professori, lettori e tecnici a contratto, esperti , i soggetti affidatari di un incarico di ricerca a titolo gratuito, assegnisti di ricerca e figure ad essi equiparate dovessero subire durante l'attività professionale svolta per conto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Garanzia	Massimale €
Caso Morte	200.000,00
Caso Invalidità Permanente	250.000,00

Parametro per il calcolo del premio	Numero assicurati : 800
-------------------------------------	-------------------------

Categoria 4: Infortuni studenti e figure equiparate

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli studenti dei corsi di laurea ante DM 509/99, corsi di studio di cui ai DDMM 509/1999 e 270/2004, diplomi universitari, master di I e II livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi universitari previsti dal regolamento didattico di Ateneo in conformità alla riforma di cui ai DDMM 509/1999 e 270/2004, corsi organizzati sulla base di convenzioni stipulate con altri Atenei od ordini professionali od Amministrazioni ed Enti Pubblici e privati ai sensi di norme di legge o regolamenti amministrativi cui l'Ateneo aderisce o è tenuto ad aderire, corsi singoli, borsisti e borsisti post- dottorato, tirocinanti, laureati triennali e specialistici e/o magistrali (entro 12 mesi dal conseguimento della laurea) etc. subiscano:

- durante le ore di frequenza all'attività didattica;
- durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di svago e diporto come gite, visite a musei, mostre ed esposizioni, passeggiate, escursioni e pellegrinaggi;
- durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui alla precedente lettera b) con ordinari mezzi di locomozione e trasporto, terrestre o marittimi, di proprietà di Istituti, di servizio pubblico e/o noleggio autorizzato, purchè compiuti in forma collettiva con organizzazione dell'Università;
- durante la partecipazione ad allenamenti e gare per manifestazioni sportive universitarie indette ed organizzate da organi della Università degli Studi di Napoli;
- in tutte le attività di interscambi culturali tra l'Università di Napoli ed altre Università Italiane ed Estere (quali, a puro titolo esemplificativo, Progetto Erasmus, Campus, Fim, Apollo, Campus One etc.) durante l'attività didattico-scientifica
- in tutte le attività didattiche e/o di formazione anche preprofessionale che gli stessi svolgano presso le strutture universitarie o presso Enti, Aziende od Associazioni esterne, dislocate sia in Italia che all'Estero, in virtù o meno di convenzione siglata dall'Università;
- in tutte le attività di collaborazione e ricerca svolte ai sensi dell'art.51 comma 6 della L.449/97;
- in tutte le attività previste dalla L. 390/91 art. 13.

L'assicurazione è valida altresì nei confronti degli studenti coadiutori, come definiti ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390- " Norme sul diritto agli studi universitari".

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si prende atto che l'Università degli Studi di Napoli Federico II attua, tra le altre, le seguenti tipologie di convenzione:

- Convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati ai sensi dell'art. 27 del DPR nr.382/80 per utilizzo di attrezzature e servizi logistici extra universitari.
- Accordi di collaborazione intrauniversitari per lo scambio di studenti.
- Convenzioni con aziende e/o Enti pubblici ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/97 e relativo regolamento emanato con D.M. nr.142/98 per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di formazione e di orientamento per studenti universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.

Garanzia	Massimale €
Caso Morte	200.000,00
Caso Invalidità Permanente	250.000,00

Parametro per il calcolo del premio	Numero assicurati : 70.000
-------------------------------------	----------------------------

Franchigie :

- ❖ Per i soggetti rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 non verrà applicata alcuna franchigia in caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente;

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato speciale dell'assicurazione infortuni

- ❖ Per i soggetti rientranti nella categoria 4 , qualora il grado di invalidità accertato sia inferiore o pari al 33% (trentatrecento), verrà applicata una franchigia fissa pari a 3 (tre) punti percentuali; diversamente, non verrà applicata alcuna franchigia.